



COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
LEGALI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
04/11/2020.

- Esecutivo dal 06.11.2020
- Modificato con Delibera nr. 07/2021 del Commissario Straordinario,
con i poteri del Consiglio Comunale

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ad un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31, precisamente:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

- in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo

1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Art. 2 – Principi generali

L'affidamento degli incarichi legali di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici e con modalità tale da prevenire e risolvere fin dall'origine ogni ipotesi di conflitto di interessi.

Art. 3 – Formazione dell'elenco degli avvocati

Per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 1 è costituito apposito elenco aperto di professionisti, singoli o associati, iscritti negli appositi albi professionali, esercenti attività di assistenza e patrocinio dinanzi all'autorità civile, penale, amministrativa e contabile, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Responsabile

del Servizio.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche.

Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale – Giudice Di Pace – Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione C – CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello – Cassazione Civile.

Sezione D – CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

Art. 4 – Requisiti dei professionisti da incaricare

Possono richiedere l'iscrizione al suddetto elenco i professionisti, sia in forma singola che in forma associata, ovvero società di professionisti che posseggano i seguenti requisiti:

- *essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;*
- *non trovarsi in situazione di divieto di contrarre con l'Amministrazione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;*
- *essere iscritti ad un Albo degli Avvocati circondariale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 247/2012;*
- *non trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei confronti del Comune di Nocera Terinese ai sensi del D.Lgs. 39/2013;*
- *non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2017;*
- *non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro il Comune di Nocera Terinese*
- *possedere una adeguata copertura assicurativa per rischi e oneri professionali;*
- *possedere il requisito di adeguata capacità professionale in relazione alla natura, materia e valore dell'incarico da affidare secondo quanto previsto dall'avviso per la formazione o aggiornamento*

dell'elenco;

- per le sole cause da patrocinare di fronte alle Magistrature superiori: apposita iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 22 della legge n. 247/2012.

Per i partecipanti in forma associata, si terrà conto dei requisiti dichiarati dal singolo professionista componente l'associazione o società indicato come esecutore.

L'iscrizione nell'elenco ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato.

Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., contenente il possesso dei requisiti indicati nel comma 1;

b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite; con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e del numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla esperienza e/o specializzazione dichiarata;

c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del presente regolamento;

d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Nocera Terinese per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;

e) copia del codice fiscale e della partita IVA, indicazione del codice meccanografico;

f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

g) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio, di apposito Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente.

L'elenco così formato avrà valore di anni due a decorrere dall'approvazione dello stesso con determina dirigenziale. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione biennale, entro il 31 marzo successivo alla scadenza, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.

I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

L'iscrizione in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione o l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all'eventuale conferimento di incarichi professionali.

La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare incarichi professionali in base alle competenze professionali possedute con riferimento alle esperienze indicate nel curriculum formativo – professionale (in particolare, a titolo semplificativo ma non esaustivo, costituisce elemento preferenziale l'esperienza documentata di attività professionale svolta in attività analoghe, collaborazioni ed incarichi attribuiti dalle amministrazioni pubbliche ed organismi di diritto pubblico, inerenza dell'attività libero professionale alle specifiche esigenze dell'amministrazione comunale, pregressa esperienza maturata nell'attività di rappresentanza e patrocinio di Enti pubblici).

Il responsabile dell'Area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo – professionale o, in casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede, altresì, all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con il legale individuato, circa l'entità del compenso. ¹

Art. 5 - Autorizzazione a stare in giudizio, a resistere o desistere nei giudizi

La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'ufficio contenzioso tutta la documentazione

¹ Comma inserito con Deliberazione nr. 34/2021 del Commissario Straordinario

necessaria per l'istruttoria. Al sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto comunale.

Compete, altresì, alla Giunta, deliberare di formulare apposito indirizzo al responsabile di conferire ad un solo legale, un segmento del contenzioso, mediante apposita disciplina di individuazione nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalle norme, previa determinazione degli importi annuali occorrenti per l'attività complessiva ed in ragione di un adeguato risparmio di spesa. ²

Art. 6 – Registro e monitoraggio degli incarichi legali

È istituito un “Registro degli incarichi legali conferiti” la cui tenuta è affidata al Responsabile del Servizio.

Nel registro devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e le informazioni principali circa lo svolgimento dello stesso sia per consentire l'archiviazione digitale degli atti/documenti e sia per il monitoraggio delle procedure, anche al fine di aggiornare il *fondo rischi legali* in ragione della analisi del contenzioso tenuto conto del rischio soccombenza (probabile, possibile, remoto).

Art. 7- Norma di rinvio – Entrata in vigore

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.

² Articolo così modificato con Deliberazione nr. 34/2021 del Commissario Straordinario



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)^{copia}

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 Del 20/9/2021	OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi legali- Delibera Consiglio Comunale n.10/2020 - Modifica
----------------------------	---

L'anno **Duemilaventuno** giorno **venti** del mese di **settembre** alle **ore 16.00** il Commissario Straordinario, **Dott.ssa Lucia Iannuzzi**, il sub commissario **Anna Antonella SDAO**, con l'assistenza del Segretario comunale **Dott.ssa Carmela Chiellino**, hanno adottato la deliberazione in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 4/11/2020 è stato approvato il regolamento per il conferimento degli incarichi legali;
- che l'art. 4 disciplina le modalità di formazione dell'elenco dei professionisti cui affidare di volta in volta gli incarichi, secondo i principi di massima partecipazione, trasparenza e pubblicità;
- che l'art. 5 attribuisce, fra l'altro, la competenza all'affidamento dell'incarico e alla individuazione del legale da nominare, alla Giunta Comunale;

Dato atto

- che la citata individuazione e nomina, sulla scorta delle previsioni del regolamento, deve essere preceduta da apposito procedimento del responsabile dell'Area preordinato alla formazione di un apposito elenco dal quale attingere per l'affidamento degli incarichi;
- che il medesimo regolamento stabilisce anche i criteri cui si attiene la giunta per la individuazione del legale;

Ritenuto

- di ricondurre al principio di separazione delle competenze tra organi di governo e responsabili gestionali, la previsione di individuazione e nomina del legale in capo a questi ultimi, attraverso la modifica delle previsioni regolamentari;

Visti gli artt. 4 e 5 del regolamento di cui trattasi;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche:

Art. 4 (requisiti dei professionisti da incaricare): - **“Art. 4 requisiti dei professionisti da incaricare – criteri di individuazione e nomina”** ed al termine dell'ultimo cpv si aggiunge il seguente successivo cpv: “Il responsabile dell'Area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo –professionale o, in casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e

l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede, altresì, all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con il legale individuato, circa l'entità del compenso."

Art. 5 (Affidamento degli incarichi): **"Art. 5 (Autorizzazione a stare in giudizio, a resistere o desistere nei giudizi)"**

"La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'ufficio contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria. Al sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto comunale.

Compete, altresì, alla Giunta, deliberare di formulare apposito indirizzo al responsabile di conferire ad un solo legale, un segmento del contenzioso, mediante apposita disciplina di individuazione nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalle norme, previa determinazione degli importi annuali occorrenti per l'attività complessiva ed in ragione di un adeguato risparmio di spesa."

Con voti favorevoli

DELIBERA

Di modificare, per come modifica, il regolamento per il conferimento degli incarichi legali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 4/11/2020 per come di seguito:

Art. 4 (requisiti dei professionisti da incaricare): - **"Art. 4 requisiti dei professionisti da incaricare – criteri di individuazione e nomina"** ed al termine dell'ultimo cpv si aggiunge il seguente successivo cpv: *"Il responsabile dell'Area conferisce l'incarico scegliendo il professionista fra gli iscritti all'elenco attenendosi ai criteri di rotazione o, se trattasi di specifiche e peculiari questioni, sulla base delle esperienze risultanti dal curriculum formativo –professionale o, in casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto. Potrà, inoltre, conferire incarico a professionisti non iscritti nell'elenco nel caso in cui la particolarità e l'importanza del contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione non riscontrabili dall'esame dei curricula degli iscritti all'elenco stesso. L'affidamento si conclude con la sottoscrizione del contratto di patrocinio o disciplinare previa approvazione con determina con la quale si provvede, altresì, all'impegno di spesa e, previa, altresì, interlocutoria con i legale individuato, circa l'entità del compenso."*

Art. 5 (Affidamento degli incarichi): **"Art. 5 (Autorizzazione a stare in giudizio, a resistere o desistere nei giudizi)"**

"La competenza sull'autorizzazione a stare in giudizio, così come sull'eventuale decisione di non costituirsi o di prestare acquiescenza a domande altrui o a provvedimenti giurisdizionali è della Giunta Comunale, la quale delibera con adeguata motivazione e sulla scorta delle relazioni tecniche prodotte dagli uffici responsabili degli atti dai quali è generato il contenzioso i quali unitamente alla relazione dovranno trasmettere all'ufficio contenzioso tutta la documentazione necessaria per l'istruttoria. Al sindaco compete il rilascio della procura ad litem al difensore, fatta salva ogni diversa determinazione dello Statuto comunale.

Compete, altresì, alla Giunta, deliberare di formulare apposito indirizzo al responsabile di conferire ad un solo legale, un segmento del contenzioso, mediante apposita disciplina di individuazione nel rispetto delle modalità di affidamento previste dalle norme, previa

determinazione degli importi annuali occorrenti per l'attività complessiva ed in ragione di un adeguato risparmio di spesa. ”

Di disporre che le modifiche vengano trasfuse nel regolamento provvedendo ad una sua integrale ripubblicazione, in modo tale da consentire una più agevole consultazione

Con separata unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in modo tale da consentire un celere svolgimento delle attività di formazione dell'albo e delle attività ordinarie ed evitare soluzioni di continuità nei servizi.

COMUNE DI NOCERA TERINESE

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

☐

Giunta Comunale

X Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per il conferimento di incarichi legali- Delibera Consiglio Comunale n.10/2020 - Modifica

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° e comma 2° del D.Lgs. 267/2000,
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore III, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Nocera Terinese, 20/9/2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa
f.to Giuliana CEMBALO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

☐ HA/NON HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

X NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria

Nocera Terinese 20/09/2021

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Luca RASO**

COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Commissario Straordinario
f.to Dott.ssa Lucia Iannuzzi

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23.09.2021 in ottemperanza all'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., per n. 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino

Il sottoscritto inoltre

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23.09.2021;
x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Carmela Chiellino

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li 23.09.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmela Chiellino